

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO DI SERVIZI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E LORO RECUPERI ENERGETICI DEI COMUNI DI SESTO SAN GIOVANNI, COLOGNO MONZESE, CORMANO, PIOLTELLO E SEGRATE IN S.P.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che i Comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Cormano, Pioltello e Segrate fanno parte del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti e loro recuperi energetici costituito ai sensi dell'art.25 della legge 8 giugno 1990, n 142, a seguito della revisione del preesistente Consorzio avvenuta in data 25 ottobre 1995 con l'approvazione dello statuto e della convenzione tra gli Enti consorziati;

ATTESA la necessità di trasformazione del Consorzio di servizi per lo smaltimento dei rifiuti e loro recuperi energetici in SPA per motivazioni istituzionali, di valutazioni economiche, di modello organizzativo, di traguardi strategici, anche per il possibile allargamento della base societaria;

ATTESO che l'art. 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267, prevede la possibilità di trasformazione in SPA delle Aziende speciali costituite per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

RICHIAMATO l'art. 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267 il quale prevede che:

- il Consorzio con proprio atto unilaterale può trasformare l'azienda consortile in società per azioni;
- il capitale iniziale di tale società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione dell'azienda speciale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime.
- la società conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriore alla trasformazione e subentra pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi della azienda originaria;
- la deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330 -bis del codice civile;
- la definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti sarà effettuata dopo la costituzione della società previa relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale;
- le azioni della società non possono essere alienate fino a quando non sono stati determinati in via definitiva i valori di conferimento;
- il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

Tutto ciò premesso,

ATTESO che per effetto della presente deliberazione e della conseguente deliberazione che verrà assunta dall'Assemblea del Consorzio di servizi per lo smaltimento dei rifiuti e loro recuperi energetici in ossequio all'art. 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267, la Società per azioni conserverà tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi dell'originario Consorzio e che a seguito del mutamento della veste giuridica, la titolarità giuridica dell'intera azienda composta dai beni materiali e immateriali, crediti, debiti, contratti attivi e passivi, ed in particolare il diritto di superficie concesso dal Comune di Sesto San Giovanni, i mutui passivi contratti con la Cassa DD.PP., ed i contributi a fondo perduto concessi per la realizzazione dell'impianto, del Consorzio, dovrà essere meramente reintestata alla Società per Azioni, non dovendosi configurare alcun processo di trasferimento tra distinti soggetti giuridici;

DATO ATTO che la suddetta trasformazione deve essere deliberata dall'Assemblea del Consorzio alla quale partecipano i rappresentanti di ciascuna Amministrazione Comunale socia del Consorzio, i quali dovranno essere muniti dei necessari poteri conferiti dalle rispettive Amministrazioni comunali;

DATO ATTO che la situazione patrimoniale del Consorzio di servizi per lo smaltimento dei rifiuti e loro recuperi energetici, è quella risultante dall'ultimo bilancio approvato, e che gli Amministratori della costituenda società dovranno richiedere al Presidente del tribunale competente la nomina di un esperto per la redazione, ai sensi dell'art. 2343 del c.c., della perizia giurata di valutazione dei beni conferiti e che entro sei mesi dal ricevimento della perizia gli amministratori ed i sindaci della costituenda società determineranno i valori definitivi di conferimento;

RITENUTA la necessità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2327 c.c. e l'opportunità che la costituenda

società per azioni sia dotata di un capitale sociale pari a Euro 500.000 (cinquecentomila) somma ampiamente ricompresa nel patrimonio netto del Consorzio;

DATO ATTO che le proporzioni della partecipazione al Consorzio siano quelle sottodescritte:

Comune	percentuale
Sesto San Giovanni	38%
Cormano	9%
Cologno Monzese	23%
Pioltello	15%
Segrate	15%

e che le stesse proporzioni debbano essere mantenute nel capitale sociale della costituenda società;

VISTO lo schema di Statuto della costituenda società per azioni che si allega sub a per costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO lo schema di deliberazione di trasformazione che dovrà essere assunta dall'Assemblea del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti e loro recupero energetico che si allega sub b) per costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Settore Affari Istituzionali e sotto il profilo della regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio pareri allegato;

DELIBERA

1. per quanto di propria competenza di approvare il mutamento della veste giuridica del Consorzio di servizi per lo smaltimento dei rifiuti e loro recuperi energetici attraverso la sua trasformazione in Società per azioni denominata " CoRe - Consorzio recuperi energetici S.p.A.", ai sensi e per gli effetti dell'art.115 del D.Lgs.18 agosto 2000, n 267, e conseguentemente fare sì che la titolarità giuridica dell'intera azienda del Consorzio, per effetto di tale trasformazione divenga di competenza della predetta nuova Società per azioni;

2 . di prendere atto che gli amministratori della costituenda società per azioni, entro tre mesi dalla costituzione della società dovranno richiedere al Presidente del Tribunale di Monza la nomina di un esperto per la redazione, ai sensi dell'art. 2343 del codice civile, della perizia giurata di valutazione dei beni conferiti e che entro sei mesi dal ricevimento della perizia gli amministratori ed i sindaci della costituenda società determineranno i valori definitivi dei beni conferiti;

3 . di determinare, nelle more della determinazione definitiva dei valori patrimoniali trasferiti, il capitale sociale della società per azioni in Euro 500.000 (cinquecentomila);

4. di assumere una partecipazione al capitale sociale della società per azioni pari al 38 %;

5. di approvare lo schema di trasformazione del Consorzio che dovrà essere assunto dall'Assemblea del Consorzio e di dare atto che ai sensi dell'art. 115 del D.Lvo 18 agosto 2000, n 267, tale deliberazione, anche in virtù della presente preventiva approvazione da parte degli enti locali consorziati, tiene luogo di tutti gli adempimenti previsti dal codice civile in materia di costituzione di società per azioni;

6. di approvare lo schema di Statuto della Società per Azioni;

7. di dare atto che la società per azioni conserverà tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi dell'originario Consorzio di servizi per lo smaltimento dei rifiuti e loro recuperi energetici ;

8. di dare mandato al Sindaco o a persona dallo stesso delegata di intervenire all'Assemblea del Consorzio per deliberare, in conformità al presente atto, la trasformazione del Consorzio in società per azioni;

Con successiva votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 267/00.

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO DI SERVIZI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E LORO RECUPERI ENERGETICI DEI COMUNI DI SESTO SAN GIOVANNI, COLOGNO MONZESE, CORMANO, PIOLTELLO E SEGRATE IN S.p.A.

RELAZIONE

Con deliberazione n. 7 del 15/11/2001, immediatamente esecutiva, l'Assemblea del Consorzio di Servizi per lo smaltimento dei rifiuti e loro recuperi energetici ha proposto ai Consigli Comunali degli Enti consorziati la trasformazione in S.p.A. del Consorzio, secondo quanto previsto negli allegati alla deliberazione medesima (bozza di deliberazione da adottarsi dai Consigli Comunali, bozza di Statuto della costituenda S.p.A., bozza di deliberazione di trasformazione da Consorzio in S.p.A.).

Si rassegna pertanto conforme proposta a codesto Consiglio Comunale, attestandone la regolarità tecnica.

Sesto S.G., lì 20/11/2001

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI

BOZZA DI STATUTO DELLA

XXX S.p.A.

TITOLO I° - Costituzione e Denominazione- Sede- Durata

ART. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi dell'art. 22, 3° comma, lettera "e" della legge 8 giugno 1990 n.142 e con le modalità di cui all'art.17 della Legge 15 maggio 1997 n.127, e D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, per trasformazione dell'azienda speciale consortile **Consorzio di servizi per lo smaltimento dei rifiuti e loro recuperi energetici** dei Comuni di Sesto S. Giovanni, Cologno Monzese, Cormano, Pioltello e Segrate, una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata "CORE – Consorzio Recuperi Energetici - S.p.A.".

ART. 2) SEDE

La Società ha sede legale in Sesto S. Giovanni, via Manin 181.

Secondo le modalità di legge, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, dipendenze e rappresentanze in altre località nazionali, nell'ambito della Comunità Europea o all'Estero.

ART. 3) DURATA

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere sciolta o prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti.

ART. 4) OGGETTO SOCIALE

La Società opera nell'ambito dei servizi pubblici locali ed ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta sia attraverso Società, Associazioni di qualunque natura, temporanee o permanenti compresi Consorzi e Gruppi di interesse economico, controllate e/o collegate o comunque partecipate, delle seguenti attività:

- 1) gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, per termodistruzione e/o altri metodi;
- 2) acquisizione, realizzazione, utilizzazione, ristrutturazione, potenziamento ed ampliamento di impianti a tecnologia complessa per lo smaltimento dei rifiuti, garantendo la continuità del servizio ed un costante aggiornamento tecnologico degli impianti stessi nel rispetto della normativa vigente;
- 3) lo smaltimento di rifiuti ospedalieri, nonché di altri tipi di rifiuto, anche speciali, per i quali sia utile o compatibile lo smaltimento negli impianti sociali ;
- 4) acquisizione, realizzazione, utilizzazione, ristrutturazione, potenziamento ed ampliamento di impianti di teleriscaldamento, cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica e di calore) e produzione e distribuzione di energia, completi di centrali termiche, impianti di produzione in generale, reti di distribuzione, di sottocentrali di scambio termico, di opere di allacciamento all'utenza e delle relative apparecchiature di contabilizzazione dell'energia fornita, nonché la realizzazione degli impianti per il trattamento delle acque reflue, suoi derivati, e acque potabili;
- 5) produzione, gestione, distribuzione, cessione e commercializzazione di energia elettrica e calore;
- 6) l'utilizzazione delle strutture sociali per l'ampliamento dell'attività, anche in settori diversificati purché compatibili con i fini sociali anzidetti;
- 7) la Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio – anche di commercializzazione e di studio – connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare delle attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci.

La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, Gruppi di interesse economico, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali. La società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria. Le attività di cui agli artt. 106 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385 integrato dal decreto ministeriale 6 luglio 1994 non saranno esercitate a contatto con il pubblico né in via prevalente.

La Società nell'ambito del miglioramento della qualità ambientale del territorio nonché rispettosa dell'impatto

ambientale delle strutture realizzate, assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso ai Cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

TITOLO III° - Capitale sociale Azioni. Obbligazioni.

ART. 5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 500.000 (pari a Lire 968.135.000.=) diviso in n. 500.000 azioni del valore di Euro 1 (pari a lire 1936,27) cadauna, indivisibili.

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione della Assemblea Straordinaria nell'osservanza delle disposizioni di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei soci, ivi comprese le cessioni di azienda o di ramo d'Azienda, ovvero a fronte di prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 del C.C..

In questi casi non spetta agli azionisti l'esercizio del diritto di opzione. Ai sensi e per gli effetti e con le modalità dell'art.2441 C.C., quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato anche in altri casi con deliberazione di aumento di capitale approvata in ogni caso da tanti Soci che rappresentino oltre la metà del Capitale Sociale.

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, il Consiglio di amministrazione potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel TU delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.

L'ingresso di altri Soci, pubblici o privati, potrà avvenire a seguito di aumento del capitale sociale oppure a seguito di cessione di azioni.

L'efficacia del trasferimento o della sottoscrizione di azioni di nuova emissione è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che gli Enti Pubblici locali e gli altri soggetti pubblici detengano complessivamente almeno il 51% dell'intero capitale sociale.

ART.6) AZIONI

Le azioni sono nominative ed indivisibili, ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per se sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

Possono detenere azioni soggetti pubblici o privati, nei limiti di cui all'art. 5 del presente Statuto..

Il numero di azioni complessivamente detenuto dai soggetti pubblici non può essere inferiore al 51 per cento del capitale sociale.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro Soci.

I certificati azionari portano la firma di un Amministratore.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C..

ART.7) OBBLIGAZIONI

La Società può emettere, a norma e con le modalità di legge, obbligazioni sia nominative sia al portatore, nonché convertibili in azioni e/o con warrant secondo la fissazione dell'importo anche complessivo, delle modalità di estinzione, di conversione stabilite dall'Assemblea Straordinaria.

ART.8) TRASFERIMENTI E PRELAZIONE

In caso di trasferimento delle azioni a qualsiasi titolo, anche di conferimento, o nel caso di cessione del diritto di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale sociale, il trasferimento è subordinato all'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri Soci.

In tali casi il Socio dovrà previamente darne comunicazione con raccomandata RR da inviare al Presidente del Consiglio di amministrazione, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita, nonché se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

Nei 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, i Soci interessati debbono manifestare, a mezzo di raccomandata RR indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita: il silenzio equivarrà a rinuncia della prelazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo lettera raccomandata RR delle proposte di acquisto pervenute. Trascorso il termine di sessanta giorni di cui sopra, il socio potrà alienare le azioni o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Ove le azioni offerte in vendita non trovassero integrale collocamento presso i Soci, l'offerente, trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni, avrà diritto di alienarle a terzi.

Qualora in seguito ad alienazioni venisse raggiunta la quota minima di possesso azionario di cui all'art. 5, le successive alienazioni di azioni e di diritti di opzione da parte dei Soci pubblici potranno essere disposte esclusivamente in favore di altri soggetti pubblici.

Il diritto di prelazione è escluso sulle azioni di proprietà dei Comuni Soci qualora il trasferimento avvenga tra i Comuni stessi.

TITOLO IV. Assemblea

ART.9) ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e di Statuto e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

ART.10) CONVOCAZIONE

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. In occasione di ogni convocazione l'Organo Amministrativo provvede ad inviare ai Soci copia dell'Avviso a mezzo raccomandata o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica.

ART.11) ATTRIBUZIONI

L' Assemblea ordinaria

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli altri Amministratori, i componenti e il Presidente del Collegio sindacale;
- 3) determina il compenso degli Amministratori e dei membri del Collegio sindacale;
- 4) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 5) approva gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla società;
- 6) delibera sulle operazioni di acquisto, cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate, ogniqualevolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con deliberazioni successive adottate nel corso di 12 mesi, quote superiori al 20 per cento del capitale netto della Spa risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- 7) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nonché sugli oggetti riservati alla sua esclusiva competenza dalla legge e dall'atto costitutivo della società.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

ART.12) COMPOSIZIONE, INTERVENTO E VOTO

Hanno diritto di intervenire nell' Assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima dell' Assemblea e che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione abbiano depositato, presso la sede sociale o presso gli enti indicati nell'Avviso di convocazione, i titoli dai quali risulti la loro legittimazione.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 C.C..

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2373 C.C. il diritto di voto non può essere esercitato dal Socio nelle deliberazioni in cui esibisca, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

ART.13) PRESIDENZA E SEGRETERIA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione, la Presidenza è assunta, nell'ordine dal Vice

Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età ovvero da persona designata dagli intervenuti.

Il Segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

ART.14) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno due volte all'anno, la prima entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio, ovvero entro 6 mesi dalla predetta chiusura qualora speciali e particolari esigenze lo richiedano, la seconda entro il mese di novembre per informare gli Azionisti sull'andamento e sui programmi della Società (budget, programma triennale e degli investimenti). L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 66.6% (sessantaseivirgolasei per cento) del capitale sociale.

La direzione dei lavori assembleari, la modalità di verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione compete al Presidente dell'Assemblea.

Art.15) COMPENSI

Le indennità dovute ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono deliberate dall'Assemblea a norma di Legge.

TITOLO V. Amministrazione

Art.16) Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

ART.17) NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina. La nomina del Consiglio di Amministrazione è valida con il voto favorevole di tanti

soci che rappresentino più del 66.6% (sessantaseivirgolasei per cento) del capitale sociale. Gli Amministratori, che durano in carica fino a tre anni e sono rieleggibili, possono essere anche non soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta un Vice Presidente.

Il Segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

ART.18) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di amministrazione è convocato dal Vice Presidente. La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite lettera, telefax o telegramma spediti al domicilio degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale.

ART.19) ALTRE DISPOSIZIONI

I Componenti del Consiglio, purchè non incompatibili ai sensi della vigente legislazione, debbono possedere speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa per titolo di studi o studi particolari compiuti o per funzioni disimpiagate presso Aziende od Enti pubblici o privati o per uffici pubblici ricoperti.

ART.20) DELEGHE DI ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti un Amministratore delegato con delega per l'ordinaria gestione e per ogni altro atto attribuito alla sua competenza nei limiti di legge (artt.2423, 2443, 2446 e 2447 C.C.) e del presente Statuto.

Il Consiglio di amministrazione può inoltre istituire, fissandone i relativi poteri, un Comitato Esecutivo di cui fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato.

La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente o, in caso di suo impedimento, al Vice-Presidente – se nominato – o altrimenti al Consigliere più anziano.

Entro i limiti delle attività delegate l'Amministratore Delegato ha poteri di rappresentanza in giudizio e nei confronti di terzi, disgiunta da quella del Presidente.

La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal CdA e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.

E' conferito al Presidente del CdA e all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Società e/o terzi, come di revocarle.

Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:

- la nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti;
- i piani programma annuali e pluriennali ed i budget di esercizio;
- la politica generale degli investimenti e delle tariffe;
- contratti e gli accordi con i Comuni e con le società dagli stessi partecipate per l'erogazione dei servizi attinenti all'oggetto della Società;
- l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende;
- la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende;
- l'acquisto o la vendita di beni immobili;
- l'assunzione di finanziamenti;
- la concessione di garanzie in favore di terzi;
- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre società, ogniqualevolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

Compete al Consiglio di amministrazione l'approvazione del regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte dei Dirigenti e di altri dipendenti.

ART.21) COMPENSI E RIMBORSO SPESE

Agli Amministratori compete, oltre a quanto stabilito all'art. 15, anche il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

ART.22) PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio nonché l'uso della firma sociale. Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze del Direttore generale. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irritali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di amministrazione. Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società. In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

ART.23) DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore generale in possesso dei requisiti di legge e tenuto conto di sue comprovate attitudini ed esperienze professionali nella gestione di imprese industriali e di servizi, cui conferirà compiti e poteri in forza di mandato.

TITOLO VI. Vigilanza. Esercizio sociale. Utili

ART.24) COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente e di due Supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea, all'atto della nomina, fissa il compenso da corrispondere ai componenti il Collegio entro i limiti previsti dalle tariffe professionali.

Per il Collegio Sindacale composizione, presidenza, cause di ineleggibilità e di decadenza, di nomina, cessazione, sostituzione, doveri ed altro si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile.

ART.25) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, con convocazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro sei mesi quando particolari e speciali esigenze lo richiedano.

ART.26) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio è attribuito come segue:

- il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal CdA entro il termine fissato dallo stesso.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno acquisiti dalla Società a norma dell'art.2949 C.C..

TITOLO VII. Disposizioni generali

ART.27) SCIoglimento

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso: soddisfatti tutti i creditori sociali si rimborseranno le azioni ordinarie fino all'intero valore nominale e l'eventuale residuo sarà ripartito in parti uguali tra tutte le azioni.

ART.28) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia tra azionisti, ovvero tra azionisti e Società, in ordine ai rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, è demandata, per la sua risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri

che giudicherà secondo rito.

Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte, contenente la nomina del proprio arbitro, con relativa accettazione. La controparte deve comunicare con lo stesso procedimento, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, alla parte che ha promosso l'arbitrato, la nomina del proprio arbitro e la relativa accettazione; in difetto, la designazione compete al Presidente del Tribunale di Monza, su istanza dell'altra parte.

Nei quindici giorni successivi alla nomina o alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri provvedono alla nomina del terzo arbitro, Presidente del Collegio; in difetto di accordo, la designazione compete al Presidente del Tribunale di Monza, su istanza dell'arbitro più diligente. Nell'ipotesi di controversia con un numero di contendenti superiore a due; la designazione dei tre arbitri, in difetto di accordo tra le parti, entro trenta giorni dalla prima notifica, compete al Presidente del Tribunale di Monza, la determinazione del Collegio deve essere emessa entro centoventi giorni dall'accettazione del terzo arbitro.

Il Collegio risiede a Sesto S. Giovanni ed ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. La determinazione del Collegio viene assunta a maggioranza. La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuti di firmarla. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi, che il Collegio stesso liquida.

ART.29) FORO COMPETENTE

Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Monza.

ART.30) RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

Delibera di trasformazione di Consorzio in Società per Azioni

Repubblica italiana

L'anno.....ilgiorno.....delmesedi.....in.....alla
Via.....n.....dinanzi a me Dott.....notaio in.....iscritto nel
Ruolo dei Distretti notarili riuniti di.....,

si è costituito

il Signor....., nato ail....., domiciliato in....., Via.....,
condizione....., codice fiscale....., in qualità di Presidente del Consorzio di Servizi
per lo Smaltimento dei Rifiuti e loro Recupero Energetici, con sede in Sesto San Giovanni (Mi), Piazza della
Resistenza 5, iscritto al n.....del Registro delle Imprese di....., codice fiscale e partita
IVA.....

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo e con il mio consenso, rinunciando all'assistenza
dei testimoni, mi richiede di ricevere il presente atto, portante l'Assemblea del Consorzio medesimo, qui
convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a) Trasformazione del Consorzio in Società per Azioni;
- b) Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi dell'Art....., dello statuto, il costituito Sig....., il quale constatata
la presenza dei Signori:

- 1), il quale interviene in legale rappresentanza del Comune di Sesto San Giovanni;
- 2), il quale interviene in legale rappresentanza del Comune di Segrate;
- 3), il quale interviene in legale rappresentanza del Comune di Cologno Monzese;
- 4), il quale interviene in legale rappresentanza del Comune di Pioltello;
- 5), il quale interviene in legale rappresentanza del Comune di Cormano, tutti nella loro

qualità di consorziati del Consorzio medesimo;

dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, illustra i motivi che rendono necessario procedere alla trasformazione del Consorzio in Società per Azioni, secondo la procedura di cui all'Art. 115 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e dà, al contempo, lettura ai comparenti del nuovo testo di statuto che potrà essere adottato dalla costituenda Società per Azioni.

Dopo breve discussione, l'Assemblea delibera quanto segue.

1. Trasformazione

Il Consorzio, costituito in conformità all'Art. 22, comma terzo della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, è trasformato, ai sensi dell'Art. 115 del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267, in Società per Azioni con la seguente denominazione sociale:

(.....)

2. Capitale

Il capitale della Società è pari a Euro 500.000.=, suddiviso in 500.000.= azioni di Euro 1.= ciascuna.

Tale capitale resta complessivamente suddiviso tra i soci come segue:

- dal Comune di Sesto San Giovanni per una quota di capitale di Euro 190.000.= pari a n. 190.000.= azioni;
- dal Comune di Cologno Monzese per una quota di capitale di Euro 115.000.= pari a n. 115.000.= azioni;
- dal Comune di Cormano per una quota di capitale di Euro 45.000.= pari a n. 45.000.= azioni;
- dal Comune di Segrate per una quota di capitale di Euro 75.000.= pari a n. 75.000.= azioni;
- dal Comune di Pioltello per una quota di capitale di Euro 75.000.= pari a n. 75.000.= azioni

3. Statuto

La Società sarà regolata dallo statuto sociale, già noto ai soci, che qui si allega sotto la lettera.....

4. Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o conto terzi, sia in via diretta sia attraverso Società, Associazioni di qualunque natura, temporanee o permanenti compresi Consorzio e Gruppi di interesse economico, controllate e/o collegate o comunque partecipate, delle seguenti attività:

- 1) gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, per termodistruzione e/o altri metodi;

- 2) acquisizione, realizzazione, utilizzazione, ristrutturazione, potenziamento ed ampliamento di impianti a tecnologia complessa per lo smaltimento dei rifiuti, garantendo la continuità del servizio ed un costante aggiornamento tecnologico degli impianti stessi nel rispetto della normativa vigente;
- 3) lo smaltimento di rifiuti ospedalieri, nonché di altri tipi di rifiuto, anche speciali, per i quali sia utile o compatibile lo smaltimento negli impianti sociali;
- 4) acquisizione, realizzazione, utilizzazione, ristrutturazione, potenziamento, ed ampliamento di impianti di teleriscaldamento, cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica e di calore) e produzione e distribuzione di energia, completi di centrali termiche, impianti di produzione in generale, reti di distribuzione, di sottocentrali di scambio termico, di opere di allacciamento all'utenza e relative all'utenza e delle relative apparecchiature di contabilizzazione dell'energia fornita, nonché la realizzazione degli impianti per il trattamento delle acque reflue, suoi derivati, e acque potabili;
- 5) produzione, gestione, distribuzione, cessione e commercializzazione di energia elettrica e calore;
- 6) l'utilizzazione delle strutture sociali per l'ampliamento dell'attività, anche in settori diversificati purchè compatibili con i fini sociali anzidetti;
- 7) la Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio – anche di commercializzazione e di studio – connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare delle attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci.

La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, Gruppi di interesse economico, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali. La Società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria. Le attività di cui agli artt. 106 e 113 del D.L. 1° settembre 1993 n. 385 integrato dal D.M. 6 luglio 1994 non saranno esercitate a contatto con il pubblico né in via prevalente.

La Società nell'ambito del miglioramento della qualità ambientale del territorio nonché rispettosa dell'impatto ambientale delle strutture realizzate, assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso ai Cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

5. Amministrazione

La Società sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione e rappresentanza derivanti dalla legge e dallo statuto, dai Signori:

-che assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
-
-
-
-
-
-

con durata in carica fino a

6. Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi e due supplenti, viene nominato, per il prossimo triennio, nella persona dei Signori:

- (sindaco effettivo);
- (sindaco effettivo);
- (sindaco effettivo);
- (sindaco supplente);
- (sindaco supplente).

L'emolumento annuo lordo spettante ai sindaci viene fissato come segue:

.....

I sopracitati componenti il Collegio Sindacale sono iscritti all'Albo dei revisori contabili e sono in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2397 c.c. nel testo formulato dall'Art. 21 D.lg. 27 gennaio 1992 n. 88.

7. Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal.....al.....di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il.....

8. Delega per modifiche statutarie

Il Presidente viene delegato dai comparenti ad apportare da solo al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modificazioni, aggiunte o variazioni di natura formale che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità per la legale costituzione della Società, senza bisogno di convocare ulteriormente i soci comparenti.

9. Spese

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, che si indicano approssimativamente in L....., restano a carico della Società

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia.....su.....fogli singoli di una sola facciata viene da me letto ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano.

La deliberazione è stata approvata a maggioranza con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, PPI, LISTA CIVICA ULIVO; con i voti contrari dei gruppi F.I., L.N. e con l'astensione del gruppo dei VERDI